

Codice A1814B

D.D. 17 febbraio 2026, n. 260

Pratica AL-OC-2573-E (Area E):Az. Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) Concessione per la regolarizzazione dell' occupazione senza titolo di area demaniale, uso pioppeto, posta lungo l'asta fluviale del Fiume Bormida nei Comuni di Cassine (AL) F. 39 e Rivalta Bormida (AL) F. 2. per un totale di mq. 11.141. Deposito cauzionale: Accertamento di € 914,00 (Cap. 64730/2026) ed Impegno di € 914,00 (C..



ATTO DD 260/A1814B/2026

DEL 17/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-OC-2573-E (Area E):Az. Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701)

Concessione per la regolarizzazione dell' occupazione senza titolo di area demaniale, uso pioppeto, posta lungo l'asta fluviale del Fiume Bormida nei Comuni di Cassine (AL) F. 39 e Rivalta Bormida (AL) F. 2. per un totale di mq. 11.141.

Deposito cauzionale: Accertamento di € 914,00 (Cap. 64730/2026) ed Impegno di € 914,00 (Cap. 442030/2026).

In data 29/07/2024, a seguito sopralluogo esperito dal Settore Tecnico Alessandria Asti della Regione Piemonte, congiuntamente all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio di Alessandria (di seguito AIPo) e al Nucleo di Acqui Terme dei Carabinieri Forestali " Piemonte", veniva accertata, lungo la sponda in sinistra idrografica del Fiume Bormida, in Comune di Cassine, all'interno della Fascia Fluviale A del PAI, l'occupazione di un'area demaniale, con coltivazione a pioppeto di differente età di maturazione, antistante i terreni identificati al F. 39 del NCT, di cui ai Mapp. 93,94,95,96,151,152,153,154,155,156,157,158,159,219.(Rapporto Amministrativo 4/2024 del Nucleo di Acqui Terme dei Carabinieri Forestali " Piemonte")

Attraverso applicativi informatici e consultazione banca dati, si è proceduto, come da richiesta da parte del Nucleo di Acqui Terme dei Carabinieri Forestali " Piemonte", alla verifica e alla quantificazione delle aree demaniali interessate, rilevando altresì e comunicando loro, che agli atti d'ufficio non risultavano in essere provvedimenti concessori inerenti tali aree, né che, per le stesse, fossero stati corrisposti, ancorchè senza titolo concessorio, indennizzi extra-contrattuali per utilizzo delle medesime aree.

Si è provveduto, pertanto, ad individuare i conduttori dei terreni privati posti in loro fregio, richiedendo, agli stessi, la regolarizzazione dell'area occupata *sine titolo*.

A seguito di ciò, in data 10/07/2025, con nota pec acquisita ns. Prot. 33412 del 25/07/2025, La Sig.ra Graspia Floriana Fatima, in qualità di titolare dell' Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701), presentava istanza di concessione per la regolarizzazione di **n. 5 aree demaniali** già in utilizzo, poste lungo l'asta fluviale del Fiume Bormida nei Comuni di Cassine (AL), Castelnuovo Bormida (AL) e Rivalta Bormida (AL) per **un totale di mq. 38.911**, di cui mq. 32.686 a fini agricoli e mq. 6.225 ai fini di ecotono e area naturaliforme di cui ai seguenti Mappali e così distinte:

AREA A : F. 10 e F. 11 Comune di Castelnuovo Bormida - ha 1,1364

AREA B : F. 31 Comune di Cassine - ha 0,1631

AREA C : F. 39 Comune di Cassine - ha 0,7231

AREA D : F. 39 Comune di Cassine - ha 0,7544

AREA E : F. 39 Comune di Cassine e F. 2 Comune di Rivalta Bormida - ha 1,1141

come evidenziato dagli elaborati tecnici allegati all'istanza.

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 10/R/2022 (di seguito "Regolamento"), e verificata la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, consistente in estratto cartografico BDTRE scala 1:10.000, tavola catastale Comuni di Cassine (AL) F. 31 e 39, Castelnuovo Bormida (AL) f. 10 e 11 e Rivalta Bormida (AL) F.2 scala 1:3.000, inquadramento fotografico e Piano di Gestione, redatti dallo Studio Agronomico Progetto Verde del Dottor Fracchia Fabio, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Il Settore ha avviato il procedimento con nota Prot. n. 35613 del 06/08/2025, richiedendo, contestualmente, ai sensi dell'art. 8 c.1 del Regolamento, la Pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni di Cassine (AL), Castelnuovo Bormida (AL) e Rivalta Bormida (AL), per 15 giorni consecutivi: in esito alle stesse, effettuate per tutti i Comuni dal 07/08/2025 al 22/08/2025, non sono state presentate osservazioni od opposizioni di sorta, né domande concorrenti.

In seguito a nostra richiesta del 20/08/2025, Prot.n. 37383, l'avviso di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art.8 c.2 del Regolamento è stato pubblicato, in data 28/08/2025, sul n. 35 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta né a domande concorrenti.

All'istanza è stato allegato, come già elencato, il Progetto di Gestione a firma del Dr. Agr.Fabio Fracchia che prevede, per tutte le 5 aree oggetto dell'istanza:

- il mantenimento e la manutenzione dell'area a evoluzione naturale con la realizzazione di un'area naturalizzata e fascia di ecotono a confine dell' area coltivata, pari a mq 6.225
- area coltivata a pioppeto pari a mq. 32.686 richiesta in concessione, associata a contestuali interventi di conservazione, valorizzazione e ricostituzione delle aree naturali

Il Progetto di Gestione, come previsto, è stato sottoposto, a seguito ns. richiesta del 01/09/2025, Prot.n. 38903, al Parere di Compatibilità da parte del Settore Tecnico Piemonte Sud, che, successivamente, con nota Prot. n. 167027 del 03/11/2025, acquisita ns. Prot. n. 33194 del 24/07/2025, trasmetteva al nostro Ufficio e contestualmente ad AIPo, quale autorità idraulica competente sul corso d'acqua in oggetto ai sensi del R.D. 523/1994, il contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 32 c. 4 della NdA del PAI, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, rilevando che:

- a) l'utilizzo delle pertinenze demaniali richieste in concessione ha quale finalità la coltivazione

agricola compatibilmente con gli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 commi 2 e 4 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico che prevedono che detto uso avvenga tramite progetti di gestione volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

-b) l'utilizzo deve essere coerente con il Regolamento di attuazione dell'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI - Indirizzi Tecnici - Allegato 1, e pertanto deve essere condizionato dalle seguenti prescrizioni appresso riportate:

- sia realizzata anche una fascia erbacea arbustiva anche in corrispondenza dell'area E da posizionarsi tra il ciglio di sponda e la coltivazione del pioppo;

- in ogni caso sia garantita la fascia di rispetto dei 10 mt dal ciglio di sponda con l'eliminazione dei pioppi eventualmente piantati entro tale fascia

- nell'area da rinaturalizzare, dovrà essere controllata l'evoluzione spontanea del soprassuolo attraverso le

necessarie manutenzioni ed il contenimento delle specie alloctone con comportamento invasivo;

- si preservi la biodiversità e gli elementi naturali nelle aree in concessione assicurando una continuità

spaziale e genetica necessaria per la perpetrazione delle specie, tramite interventi di manutenzione e

ricostituzione della vegetazione autoctona presente nell'area naturale;

- sia trasmesso al Settore tecnico Piemonte Sud dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi eseguiti relativamente alla fascia tampone prescritta

- vengano utilizzati metodi di coltivazione volti a ridurre gli impatti per la fauna e le biodiversità;

- non possano essere eseguiti interventi di diserbo chimico anche in caso di urgenti necessità;

*- non possano essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità **da autorizzarsi;***

- non possano essere eseguiti interventi di concimazione con fertilizzanti di sintesi o con liquami suini;

- si debba mantenere la viabilità che consente l'accesso al corso d'acqua;

In data 04/11/2025, ns. Prot. 48992, individuata AIPo, ai sensi del R.D. 523/1994, quale autorità idraulica competente sul corso d'acqua in oggetto, si provvedeva a richiedere il Nulla Osta idraulico, trasmettendo tutta la documentazione tecnica del caso.

Con nota PI AL 4139, Prot. 8294 del 21/03/2025, acquisito ns.Prot. 12189 del 21/03/2025, AIPo trasmetteva Parere Favorevole, ai soli fini idraulici, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le prescrizioni alle quali il concessionario dovrà attenersi.

In particolare dovrà essere garantita, per tutta la durata della concessione, con onere a carico del concessionario, quanto disposto dall' art. 96 del R.D. 523/1904 e dall'art.29, c.2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, ma soprattutto, **“qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima..., la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art.29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con le modalità che saranno impartite dal competente Settore Tecnico Piemonte Sud, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita”**

Rilevato però che le 5 aree oggetto di regolarizzazione sono distinte e così dettagliate :

Area A = F. 10 e 11 del Comune di Castelnuovo Bormida, di superficie pari a mq. 11.364,00 di cui m. 9.081,00 destinati a coltivazione pioppo e mq. 2.283,00 destinati a rinaturazione.

Area B = F. 31 del Comune di Cassine, di superficie pari a m. 1.631,00 destinati a coltivazione pioppo

Area C = F. 39 del Comune di Cassine, di superficie pari a mq. 7.231,00 di cui m. 4.737,00 destinati a coltivazione pioppo e mq. 2.494,00 destinati a rinaturazione.

Area D = F. 39 del Comune di Cassine, di superficie pari a mq. 7.544,00 di cui m. 6.096,00 destinati a coltivazione pioppo e mq. 1.448,00 destinati a rinaturazione.

Area E= F. 39 del Comune di Cassine e F. 2 del Comune di Rivalta Bormida di superficie pari a mq. 11.141,00 destinati a coltivazione pioppo

si è ritenuto opportuno, in base anche a quello che è stabilito dal Regolamento, rilasciare n. 5 concessioni demaniali distinte, individuate rispettivamente in Pratica AL-OC-2573/A, Pratica AL-OC-2573/B, Pratica AL-OC-2573/C, Pratica AL-OC-2573/D, Pratica AL-OC-2573/E

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile, pertanto, rilasciare, per anni 9, la concessione relativa all'**Area E**, così come sopra identificata, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Poichè, ai sensi del c. 4 dell'art. 1-bis della l.r. 12/2004, gli utilizzatori di beni demaniali in assenza di titolo concessorio, sono tenuti a corrispondere gli indennizzi pregressi fino ai 10 anni precedenti (salvo determinazioni differenti circa l'effettivo utilizzo), pari all'importo del canone, come quantificato nella Tabella A allegata alla l.r. 19/2018, aggiornata con Det. Dir. 2656 del 12/12/2024, maggiorato del 30% per gli anni dal 2020 in poi (maggiorazione applicabile dall'entrata in vigore della l.r. n. 7/2020, che ha introdotto l'art. 1-bis di cui sopra), in virtù della disposizione legislativa per la quale i proventi demaniali derivanti dall'utilizzazione senza titolo dei beni del demanio pubblico vanno considerati quali entrate patrimoniali dello Stato e quindi soggetti alla prescrizione decennale ex art. 2946 del Codice Civile, si è provveduto a quantificare gli importi dovuti a titolo di indennizzo anni pregressi, in **€ 4.764,00 (quattromilasettecentosessantaquattro/00)**

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento, il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il

disciplinare ed a versare il canone demaniale dell'anno in corso, gli arretrati anni 2016/2025, la cauzione nell'esercizio 2026 e le spese di istruttoria, entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Il canone annuo è determinato in **€ 457,00 (quattrocentocinquantasette/00)**, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con Det.Dir. n. 2656 del 12/12/2024.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del Regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che l'Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPa;

Verificato che l'Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) deve corrispondere l'importo totale di **€ 6.285,00 (seimiladuecentottantacinque/00)**, così suddiviso:

- a) **€ 457,00 (quattrocentocinquantasette/00)** dovuti a titolo di canone 2026
- b) **€ 914,00 (novecentoquattordici/00)** dovuti a titolo di deposito cauzionale (pari al doppio del canone demaniale vigente stabilito in € 83,00)
- c) **€ 150,00 (centocinquanta/00)** dovuti a titolo di spese di istruttoria
- d) **€ 4.764,00 (quattromilasettecentosessantaquattro/00)** dovuti a titolo di indennizzi pregressi anni 2016/2025

RITENUTO:

- di **accertare** l'importo di **€ 914,00 (novecentoquattordici/00)** sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, dovuto dall' Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) a titolo di deposito cauzionale.

- di **impegnare**, a favore dell' Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) (P.I. 02102450067), la somma di **€ 914,00 (novecentoquattordici/00)** sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 , per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà, su richiesta dell'interessato, mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti - Ufficio di Alessandria, a seguito di verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento.

L'importo di **€ 457,00 (quattrocentocinquantasette/00)** dovuto a titolo di canone dell'anno 2026, verrà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (cod. ben. n. 128705).

L'importo di **€ 4.764,00 (quattromilasettecentosessantaquattro/00)** dovuto a titolo di indennizzi pregressi anni 2016/2025, verrà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (cod. ben. n. 128705).

L'importo di **€ 150,00 (centocinquanta/00)** dovuto a titolo di spese di istruttoria, verrà incassato sull'accertamento n. 519/2026 del Capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (cod. ben. n. **360884**).

DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori:

1- una prima lista di carico pari a **€ 1.521,00 (millecinquecentoventuno/00)** riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall' Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) per:

* canone demaniale dell'anno in corso pari a **€ 457,00 (quattrocentocinquantesette/00)** a cui dovrà essere associato il numero di accertamento 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, assunto con la D.D. n. 2610/A1801C del 15/12/2025, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

* deposito cauzionale pari a **€ 914,00 (novecentoquattordici/00)** a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la presente determinazione, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

* spese di istruttoria pari a **€ 150,00 (centocinquanta/00)** a cui dovrà essere associato il numero di accertamento 519/2026 del Capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 , assunto con la D.D. n. 2610/A1801C del 15/12/2025 per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti

2- una seconda lista di carico pari a **€ 4.764,00 (quattromilasettecentosessantaquattro/00)** riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall' Azienda Agricola Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) a titolo di indennizzi pregressi 2016/2025 a cui dovrà essere associato il numero di accertamento 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, assunto con la D.D. n. 2610/A1801C del 15/12/2025, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

All'Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) verranno inviati gli avvisi di pagamento contenenti un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

DATO ATTO che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione non è avvenuto nei termini di legge, a causa dell' attesa dell'ottenimento dell' autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio Regionale, dato il periodo contingente di fine

anno.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 *“Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361”*.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98 : "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della L.R. 44/00 : "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- art.32 Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Legge Regionale n.20/2002;
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento di attuazione dell'art.32 c.4 del PAI, approvato con Del. n. 11 del 18/03/2008 "Procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali (art.44, c.1 norme di attuazione del PAI);
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 : "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.Lgs. 118/2011 : " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi";
- D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 10/R del 22 dicembre 2022, recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- L.R. n. 2 del 03/02/2026 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

- L.R. n. 3 del 03/02/2026 " Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R n. 1-2209 del 09/02/2026 " Decreto Legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.;

determina

1 - di **concedere** all' Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) la regolarizzazione dell' occupazione senza titolo di area demaniale, uso pioppeto, posta lungo l'asta fluviale del Fiume Bormida nei Comuni di Cassine (AL) F. 39 e Rivalta Bormida (AL) F. 2, per un totale di mq. 11.141, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza, nel rispetto :

* delle valutazioni tecnico idrauliche contenute nel nulla osta PI AL 4190, Prot. 34376 del 18/11/2025, acquisito ns.Prot. 51382 del 18/11/2025, con il quale AIPo ha rilasciato Parere Favorevole ai soli fini idraulici, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

* delle prescrizioni contenute nel Parere di compatibilità (di cui all'art.32 c.4 delle NdA del PAI sul Progetto di Gestione presentato) rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

2 - di **richiedere** il canone, il deposito cauzionale, le spese di istruttoria, gli indennizzi arretrati e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

3 - di **stabilire**:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento del deposito cauzionale, delle spese di istruttoria, del canone 2026 e degli arretrati 2016/2025, entro i termini di cui all'art. 12, comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2035, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in **€ 457,00 (quattrocentocinquantasette/00)**, soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare e sarà versato alla scadenza prestabilita indicata nell'Avviso di pagamento che sarà recapitato al concessionario;

4 - di **approvare** lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5 - di **accertare** l'importo di **€ 914,00 (novecentoquattordici/00)** dovuto dall' Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6 - di **impegnare** l'importo di **€ 914,00 (novecentoquattordici/00)** a favore dell' Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) (P.I. 02102450067), sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

7 - di **incassare** la somma di **€ 457,00 (quattrocentocinquantasette/00)** dovuta dall' Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) a titolo di canone demaniale per l'anno in corso - sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, (cod. ben. n. 128705);

8 - di **incassare** la somma di **€ 150,00 (centocinquanta/00)** dovuta dall' Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) a titolo di spese di istruttoria sull'accertamento n. 519/2026 del Capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (cod. ben. n. 360884);

9 - di **incassare** la somma di **€ 4.764,00 (quattromilasettecentosessantaquattro/00)** dovuta dall' Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima (Codice Soggetto 395701) a titolo di indennizzi pregressi 2016/2025, sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (cod. ben. n. 128705);

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensore

(Paola Ferrari)

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 1a-_Schema_Disciplinare_P_2573-E-_Graspia.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

2. 4b_-_PI_AL_4190.pdf
3. 3b-Parere_Tecnico_Piemonte_Sud.pdf



Allegato





Schema di Disciplinare di Concessione per

Pratica AL-OC-2573/E (Area E): AZIENDA AGRICOLA GRASPIA FLORIANA FATIMA - Concessione area demaniale inerente l' utilizzo di un'area demaniale uso pioppeto posta lungo l'asta fluviale del Fiume Bormida nei Comuni di Cassine (AL) F. 39, e Rivalta Bormida (AL) F. 2, per un totale di mq. 11.141.

Rilasciato a

AZIENDA AGRICOLA GRASPIA FLORIANA FATIMA

**nella persona del Sig.
nato a
in qualità di**

CONTENENTE

gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione demaniale per gli usi di cui sopra, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R emanato con D.P.G.R. del 16/12/2022 recante “ Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004 n. 12).

Rep n. _____ del _____

.Art. 1

.Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per utilizzo area demaniale uso pioppeto posta lungo l'asta fluviale del Fiume Bormida nei Comuni di Cassine (AL) F. 39, e Rivalta Bormida (AL) F. 2, per un totale di mq. 11.141, come indicato nella documentazione allegata all'istanza

Il rilascio della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

.Art. 2

Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell' area demaniale deve avvenire:

1) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nella Det. Dir. n. _____ del _____ rilasciata dal Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti – Ufficio di Alessandria che si intendono qui integralmente richiamate;

2) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel Parere idraulico PI AL 4190, rilasciato da AIPo-Ufficio Operativo di Alessandria, con nota Prot. 34376 del 18/11/2025, che si intendono qui integralmente richiamate;

3) nel rispetto delle prescrizioni del Parere regionale di compatibilità espresso sulla base dell'Allegato 1 del “ Regolamento dell'Autorità distrettuale del bacino del Fiume Po”, dal Settore Tecnico Piemonte Sud – Direzione Ambiente, con nota Prot.n. 167027 del 03/11/2025, acquisita ns. Prot n. 48766 del 03/11/2025, che si intendono qui integralmente richiamate;

.Art. 3

.Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è rilasciata a titolo precario per 9 anni, e fino al 31/12/2035.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

.Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

.Art. 5

Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari.

Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di **€ 457,00 (quattrocentocinquantesette/00)**.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. , si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

.Art. 6

.Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dalla Concessione, il concessionario ha prestato cauzione, a favore della Regione Piemonte, di importo pari a **€ 914,00 (novecentoquattordici/00)**

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

.Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

.Art. 8

.Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

.Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso Via Barocchio n. 65, 15017 - Castelnuovo Bormida (AL)

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario

GRASPIA Floriana Fatima

per l'Amministrazione

REGIONE PIEMONTE

Il Responsabile Settore Tecnico AL – AT

(firmato in digitale)

(firmato in digitale)



Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/956/2025/A/PIAL4190/3

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL4190 – Riferimento Vostra Pratica n. AL-OC-2573 (A-B-C-D-E) - Richiesta di concessione di aree demaniali uso pioppeto in sponda sinistra del Fiume Bormida nei Comuni di Cassine (AL), Castelnuovo Bormida (AL) e Rivalta Bormida (AL) per un totale di 38'911,00 mq, di cui 32'686,00 mq ad uso pioppeto e 6'225,00 mq ai fini di ecotono e area naturaliforme – Rilascio n. 5 concessioni
Ditta: Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima

Con riferimento alla richiesta pervenuta da codesto Ente Prot. n. 48992 del 04.11.2025 (acquisita al Prot. AIPO n. 32963 del 04.11.2025) con la quale è stata trasmessa l'istanza di autorizzazione, relativa alla richiesta di concessione di aree demaniali uso pioppeto in sponda sinistra del Fiume Bormida nei Comuni di Cassine (AL), Castelnuovo Bormida (AL) e Rivalta Bormida (AL) per un totale di 38'911,00 mq, di cui 28'500,00 mq ad uso pioppeto e 6'225,00 mq ai fini di ecotono e area naturaliforme, presentata dalla sig.ra Graspia Floriana Fatima titolare dell'omonima Azienda Agricola;

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

VISTO il contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud trasmesso con nota Prot. n. 167027 del 03.11.2025 (acquisita al Prot. AIPO n. 32742 del 03.11.2025) e trasmesso da codesto Settore Tecnico Regionale in allegato alla succitata istanza;

PREMESSO CHE:

- per come indicato nella documentazione tecnica presentata le aree demaniali richieste in concessione risultano:
 - AREA A: in sponda destra del fiume Bormida individuata catastalmente in Comune di Castelnuovo Bormida (AL) ricadente sul foglio 10 e in piccola parte sul foglio 11 non censita, antistante il mappale n. 132 del foglio 11 di superficie di 11'364,00 mq;
 - AREA B: in sponda destra del fiume Bormida individuata catastalmente in Comune di Cassine (AL) ricadente sul foglio 31 non censita, antistante il mappale 1 di superficie di 1'631,00 mq;
 - AREA C: in sponda sinistra del fiume Bormida individuata catastalmente in Comune di Cassine (AL) ricadente sul foglio 39 non censita, antistante i mappali 152 e 153 di superficie di 7'231,00 mq;

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alessandria
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
Tel.0131-254095 fax 0131-260195

www.agenziapo.it

ufficio-al@agenziapo.it PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

- AREA D: in sponda sinistra del fiume Bormida individuata catastalmente in Comune di Cassine (AL) ricadente sul foglio 39 non censita, antistante i mappali 154 e 155 di superficie di 7'544,00 mq;
- AREA E: in sponda sinistra del fiume Bormida individuata catastalmente in Comune di Cassine (AL) ricadente sul foglio 39 non censita, antistante i mappali 159, 93, 94, 95, 96 e 219 e area antistante ricadente sul foglio 2 del comune di Rivalta Bormida (AL) di superficie complessiva di 11'411,00 mq;
- le aree demaniali richieste in concessione ricadono tutte in fascia fluviale A del PAI che si rammenta essere costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso per la piena di riferimento (80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni), ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena, e pertanto potenzialmente interessata da possibili fenomeni erosivi durante gli eventi di piena e comunque soggetta a possibili modifiche morfologiche nel tempo a seguito della naturale dinamica evolutiva del corso d'acqua nel medio-lungo termine;
- in sintesi, il programma di gestione di utilizzo dell'area demaniale prevede:
 - circa 32'686,00 mq destinati a pioppeto in parte già esistente;
 - circa 6'225,00 mq area naturale gestita;
- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, **non ricade** nei *"...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti..."*;
- dal punto di vista idraulico si ritiene di non rilasciare il nulla osta per occupazione di pertinenza demaniale di competenza della scrivente Agenzia, per le aree demaniali ricadenti all'interno dell'alveo attivo e inciso del fiume Bormida. A tale riguardo si rappresenta che parte dell'AREA C, individuata nella documentazione tecnica presentata e riportata nel succitato elenco, ricade all'interno dell'alveo attivo e inciso del fiume Bormida. Pertanto per il rilascio del nulla osta per la concessione di tale area demaniale si ritiene che la stessa debba essere ridimensionata stralciando l'area ricadente all'interno dell'alveo attivo e inciso del fiume Bormida e spostando adeguatamente l'area della stessa destinata a rinaturazione, secondo le indicazioni del competente Settore Tecnico Regionale Piemonte Sud in indirizzo per opportuna conoscenza e quanto di competenza.

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

VISTO il PAI e le sue Norme di attuazione;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del
soprarichiamato T.U. 523/1904 e del P.A.I.,**

alla concessione per l'utilizzo delle aree demaniali **limitatamente a quelle individuate alle lettere A, B, D, E** per come indicate nel sopra riportato elenco, ad uso pioppeto, in sponda destra e sinistra del fiume Bormida nei Comuni di Cassine (AL), Castelnuovo Bormida (AL) e Rivalta Bormida (AL) Comune di Rocchetta Tanaro (AT), e per come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. sono comunque fatte salve le prescrizioni impartite dalla Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte Sud, per quanto di competenza, in relazione al progetto di gestione ai sensi dell'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI contenute nel succitato contributo tecnico. A tale riguardo, si richiede copia della dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi eseguiti relativamente alla fascia tampone prescritta e richiesta dal competente Settore tecnico Piemonte Sud all'interno del succitato contributo tecnico, per l'archiviazione agli atti;
2. si richiede inoltre dichiarazione di regolare esecuzione relativamente alla realizzazione della fascia arborea arbustiva in corrispondenza delle aree A, D, E ed evidenza dell'eliminazione dei pioppi piantati entro la fascia dei 10 m dal ciglio superiore di sponda;
3. dovrà essere garantito, per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, con relativo onere a carico del concessionario quanto disposto:

- a. dall'art. 96 comma f del Regio Decreto 523/1904: *“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.”;*
- b. dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, prevede: “sono vietate per un’ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente...”.

Qualora l’evoluzione naturale del corso d’acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell’art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita;

4. sono da osservare tutti i divieti di cui all’art. 96 del T.U. 523/1904;
5. dove sono presenti soprassuoli naturaliformi, quali boschi o altre formazioni arboree, formazioni arbustive ed anche erbacee con specie in prevalenza autoctone, non è possibile la riconversione a coltura agricola. Pertanto, si richiede nella fascia ripariale arboreo-arbustiva esistente di conservare le emergenze naturali presenti e possibilmente potenziarle;
6. in nessun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull’area richiesta in concessione, con rispetto assoluto del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;
7. per l’eventuale taglio della vegetazione lo stesso dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all’art. 37 del succitato Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell’alveo e/o essere fluite dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, e comunque sempre secondo le disposizioni che saranno indicate da Codesto Settore Regionale, restando salva comunque la facoltà di procedere con i necessari tagli per il contenimento delle specie esotiche invasive nella misura strettamente necessaria;
8. dovrà essere garantito il regolare deflusso naturale delle acque e l’uso dell’area non dovrà comunque ostacolare né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica complessiva del corso d’acqua che potranno verificarsi durante i futuri eventi di piena;
9. dopo ogni evento di piena il concessionario dovrà verificare la necessità di intervenire sulle aree in concessione per rimuovere eventuale materiale legnoso divolto e/o flottante depositatosi sulle stesse, intervenendo anche con tagli e rimozione della vegetazione gravemente compromessa (piante inclinate e/o instabili), rimuovendo tutte le possibili cause che potrebbero determinare ostacolo al libero deflusso delle acque;
10. l’inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
11. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all’alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l’altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
12. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest’Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all’assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l’esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
13. il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nelle aree

richieste in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html, considerata inoltre la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, si dovrà prestare attenzione anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;

14. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
15. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, **salvo i diritti di terzi**, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
16. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
17. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
18. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
19. dovrà essere garantito al personale della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità idraulica competente, e/o suoi delegati e/o imprese incaricate, il libero accesso da parte del concessionario all'area demaniale in concessione, anche con mezzi di servizio ed eventuali macchine operatrici, per ogni eventuale esigenza connessa all'effettuazione di interventi manutentivi in alveo e/o sulle relative pertinenze idrauliche, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Autorità Idraulica, senza che nulla sia dovuto;
20. l'AIPo si riserva altresì la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino. Al verificarsi di tale evenienza il concessionario dovrà predisporre l'immediata restituzione dell'area demaniale in concessione senza che nulla sia dovuto provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo. In caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Si rimane in attesa di copia degli atti di concessione per le aree A, B, D, E che verranno rilasciati da Codesto Settore Tecnico Regionale, al quale si richiede di inoltrarne copia, con annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo, anche:

- **ai Comuni territorialmente competenti per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

Il parere di competenza della scrivente Agenzia, ai soli fini idraulici, per l'AREA C potrà essere rilasciato, solo in seguito alla presentazione della documentazione progettuale rielaborata per come su indicato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzì

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti L. Vattimo - A. Bovone

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it)



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnicopiemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regionepiemonte.it

Data

Protocollo (*) /A1618A

Classificazione 7.999.FOR/A1600A/9/2025A/28

(*) I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Allegati 2

Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale AL-AT
Sede di Alessandria.

E, p.c.
AIPO Ufficio Operativo di Alessandria
PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

OGGETTO: Richiesta di concessione per utilizzo pertinenza demaniale di ca. 3,8911 ha ad uso pioppeto in sponda sinistra/destra del fiume Bormida. Comuni vari. Contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32 co. 4 delle NdA del PAI. Richiedente: Ditta Azienda Agricola GRASPIA Floriana Fatima.

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto, allegato alla presente si trasmette il contributo tecnico, per gli aspetti forestali di competenza, finalizzato all'espressione del parere di compatibilità di cui all'art. 32 co. 4 delle NdA del PAI sul progetto di gestione presentato, a firma del funzionario tecnico istruttore.

Si prega di trasmettere il provvedimento finale.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Arch. Claudio Boccardo

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Funzionario Referente
Dr Giorgio Cacciabue, tel. 0131 577156-3357384345
giorgio.cacciabue@regione.piemonte.it

Progetto di Gestione n. 9/2025

Provincia di Alessandria

Comuni di di Cassine, Castelnuovo Bormida e Rivalta Bormida (AL)

Oggetto: Contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32 co. 4 delle NdA del PAI. Richiedente: Ditta Azienda agricola GRASPIA Floriana Fatima.

La ditta in oggetto, ha richiesto il rilascio della concessione demaniale per l'utilizzo di pertinenze demaniali poste in fascia A, individuate con lettere A,B,C,D,E site in località adiacenti le sponde del fiume Bormida per utilizzo agricolo su una superficie complessiva di ha 3,8911. Catastralmente l'area è costituita da demanio idrico non accatastato

AREA	Sup. ha
A	1,1364
B	0,1631
C	0,7231
D	0,7544
E	1,1411
TOTALE	3,8911

In specifico:

Le prime due aree sono collocate in sponda destra, immediatamente a monte dell'abitato di Cassine e più precisamente:

- In comune di Castelnuovo Bormida si trova l'area più a nord: è inserita quasi totalmente nel foglio 10 di Castelnuovo Bormida e ha una piccola propaggine nel foglio 11 dello stesso comune (Area A) ed ha una superficie di ha 1,1364;

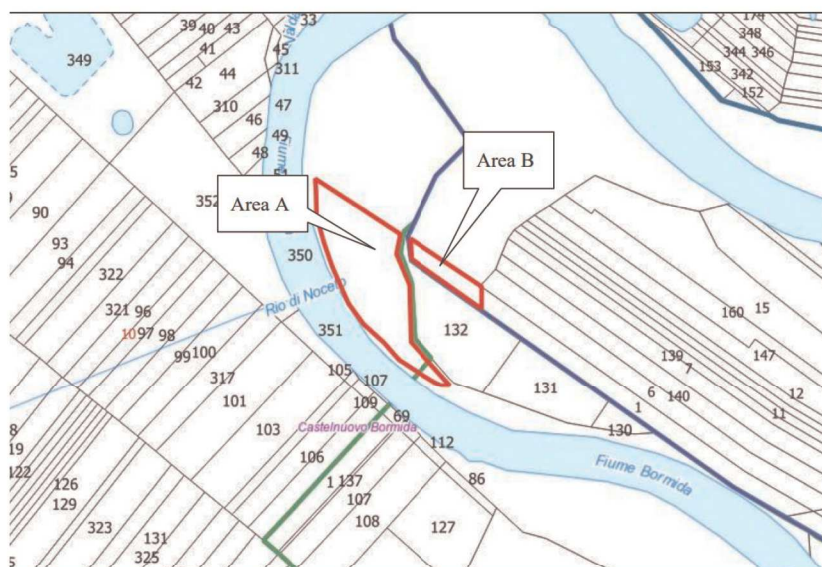
- A pochi metri dall'area A, si trova la seconda area (Area B): è posta in comune di Cassine, Fg 31, divisa dalla prima da una piccola porzione di una particella privata come si può rilevare dall'immagine sottostante, e misura 0,1631 ha:

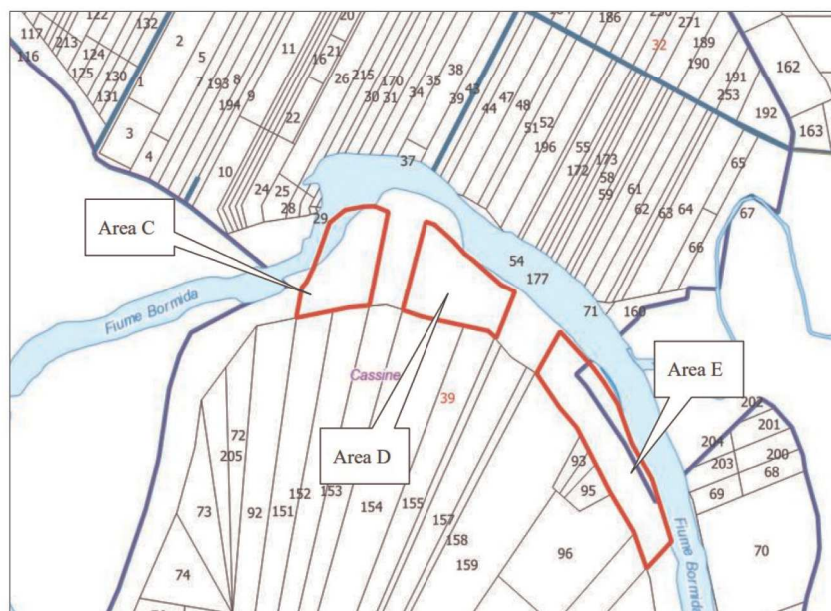
Le altre tre aree distano dalle precedenti, in linea d'aria, circa 1600 m, sono collocate più a monte rispetto al corso del fiume e sono situate in Regione Alvaretta di Rivalta Bormida, pur se in sponda sinistra:

- L'Area C si trova nel foglio 39 di Cassine e misura 0,7231 ha;

- L'Area D, posta accanto alla precedente, e separata da questa da una striscia di terreno già concessa a terzi, misura ha 0,7544,

- L'area E, posta a poca distanza dalle precedenti, è collocata sempre sul foglio 39 di Cassine ed interessa anche il foglio 2 di Rivalta Bormida, e misura 1,1141 ha.





L'utilizzo delle pertinenze demaniali richieste in concessione ha quale finalità la coltivazione agricola compatibilmente con gli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 commi 2 e 4 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico che prevedono che detto uso avvenga tramite progetti di gestione volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. L'utilizzo deve essere coerente con il Regolamento di attuazione dell'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI - Indirizzi Tecnici - Allegato 1.

Descrizione stato attuale a seguito di sopralluogo di verifica stato dei luoghi :

L'area oggetto d'intervento, è ad oggi:

- in parte coltivata a pioppeto dal soggetto istante;
- in parte in precedenza coltivata sempre a pioppeto dal soggetto istante;
- nella parte più prospiciente la riva del fiume risulta essere scarsamente presente vegetazione arborea di ripa, rappresentata da pioppo bianco, salice.

Descrizione stato progettuale

Il progetto di gestione a firma del dr. Agr. Fabio Fracchia prevede:

- 1) il mantenimento e la manutenzione dell'area a evoluzione naturale (fascia spondale ove presente) con realizzazione di un'area rinaturalizzata e fascia di ecotono a confine dell'area coltivata che copre complessivamente circa il 16% della superficie richiesta in concessione; si tratta di un'area pari a 0,6225 mq posta in adiacenza alla sponda del corso d'acqua.

Il progetto prevede la realizzazione di aree rinaturalizzate, che coprono complessivamente il 15% della superficie richiesta in concessione. Le superfici che si intendono dedicare alla rinaturalizzazione sono collocate nelle porzioni denominate Area A, C e D,

La rinaturalizzazione consisterà nella piantumazione di una superficie ad arboricoltura da legno, che potenzialmente potrà diventare stabilmente bosco. In questa porzione verranno messe a dimora piante delle seguenti specie: - Pioppo bianco (*Populus alba*) - Pioppo nero (*Populus nigra*) - Ontano (*Alnus cordata*) - Sanguinello (*Cornus sanguinea*) - Corniolo (*Cornus mas*) - Pallon di maggio (*Viburnum opulus*) - Ligustro (*Ligustrum vulgare*) Biancospino (*Crataegus* sp) - Rosa canina (*Rosa canina*).

Verrà realizzato uno o più doppi filari, in base alla localizzazione (3 filari in totale nell'appezzamento A, più serie negli altri due) di cui il primo, quello verso il fiume, sarà costituito da soli arbusti, mentre il secondo sarà arboreo-arbustivo.

2) la coltivazione a pioppeto sulla superficie rimanente pari ad 32.686 mq . pari a circa l'85% della sua superficie in quanto il richiedente ha richiesto la Certificazione della Gestione Sostenibile della Pioppicoltura secondo lo schema PEFC, nell'ambito del gruppo di certificazione di As.Pro.Legno Ambiente Confagricoltura Alessandria, associazione che rappresenta il secondo gruppo di certificazione della pioppicoltura a livello nazionale, con quasi 3.000 ha di superfici pioppicole certificate. La certificazione PEFC attesta la coltivazione sostenibile del pioppeto, nel rispetto dei criteri di gestione sostenibile promossi da PEFC, delle norme di legge e del disciplinare di coltivazione, che prende origine dal progetto della Regione Piemonte "Ecocertificazione della Pioppicoltura – Ecopioppo".

Il disciplinare di coltivazione punta alla sostenibilità ambientale della coltivazione, mediante una disciplina dei principali interventi agronomici (lavorazioni del suolo, contenimento delle infestanti, potature, irrigazione, difesa fitosanitaria, fertilizzazione...) orientata ad una gestione razionale finalizzata alla tutela ambientale, e non solo alla produzione.

Prospetto superfici

Utilizzo	Sup. ha
Area coltivata a pioppeto	3,2686
Area di rinaturalizzazione gestita	0,6225
Totale sup. a progetto	3,8911

L'area demaniale, da utilizzarsi a seminativo risulta essere pari a 32.686 mq e rappresenta il 85 % dell'intera superficie demaniale richiesta in concessione ed è associata a contestuali interventi di conservazione, valorizzazione e ricostituzione delle aree naturali.

Esaminato l'elaborato corredante le richieste di concessione e valutati i relativi contenuti tecnici e le successive integrazioni, si ritiene che gli stessi siano esaustivi e conformi alle finalità generali di utilizzo delle pertinenze idrauliche demaniali, nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate, così come previsto dagli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 del Piano di Assetto Idrogeologico.

Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il D.Lgs. n. 284/2006;

Vista la Deliberazione n. 26 del 11/12/1997 di adozione del PSFF;

Vista la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 di adozione del PAI;

Visto il DPCM del 24/05/2001;

Visto l'art. 29, comma 2, lettera d) delle Norme di attuazione del PAI;

Vista la Deliberazione n. 11 del 18/03/2008 dell'Autorità di Bacino del Po;

Visto l'art. 32, comma 4 delle Norme di attuazione del PAI;

Visto l'art. 44 delle Norme di attuazione del PAI;

Visto il Decreto del 19/04/1999 del MIPAF;

Vista la L.R.12/2004;

Visto il R.D. 523/1904

Visto il Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022;

Vista la L.R. 4/2009;

Visto il D.P.G.R n. 8/R/2011 e s.m.i;

si ritiene che:

dal punto di vista tecnico l'intervento sia compatibile con quanto previsto, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del PAI, precisando che si ritiene opportuno prescrivere che:

- sia realizzata anche una fascia erbacea arbustiva anche in corrispondenza dell'area E da posizionarsi tra il ciglio di sponda e la coltivazione del pioppo;
- in ogni caso sia garantita la fascia di rispetto dei 10 mt dal ciglio di sponda con l'eliminazione dei pioppi eventualmente piantati entro tale fascia;
- nell'area da rinaturalizzare, dovrà essere controllata l'evoluzione spontanea del soprassuolo attraverso le necessarie manutenzioni e il contenimento delle specie alloctone con comportamento invasivo;
- si preservi la biodiversità e gli elementi naturali nelle aree in concessione assicurando una continuità spaziale e genetica necessaria per la perpetrazione delle specie tramite interventi di manutenzione e ricostituzione della vegetazione autoctona presente nell'area naturale;
- sia trasmesso al Settore tecnico Piemonte Sud dichiarazione regolare esecuzione degli interventi eseguiti relativamente alla fascia tampone prescritta.
- vengano utilizzati metodi di coltivazione volti a ridurre gli impatti per la fauna e le biodiversità;
- non possano essere eseguiti interventi di diserbo chimico anche in caso di urgenti necessità;
- non possano essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità da autorizzarsi;
- non possano essere eseguiti interventi di concimazione con fertilizzanti di sintesi o con liquami suini;
- si debba mantenere la viabilità che consente l'accesso al corso d'acqua;

Alessandria, 31/10/2025

Il Funzionario Forestale incaricato

dott. for. Giorgio Cacciabue

CCCCRC63805A1 Firmato digitalmente da